

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 701/2025  
DEL MODELLO 2/A/SG  
Oggi 04/10/2025  
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Antonio Costa

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 19/2025

Sent. N. 65/2025

Rep. N. 92/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

*Prima Sezione Civile*

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott. Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel. est.

Nel procedimento portante il n. 125 / 2025 P.U.

Su ricorso di:

X  
C

**FRANCESCO SPIRITO (C.F. SPRFNC72A28A509H)**

*Ricorrente*

Per il tramite del gestore della crisi Avv. DOMENICO FESTA, nominato dall'OCC AL.AM.  
Sovraindebitamento di Sant'Angelo a Scala (AV)

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

Rilevato che:

con ricorso depositato il 17 settembre 2025, per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, SPIRITO FRANCESCO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale o controllata, in quanto titolare di impresa individuale cancellata da oltre un anno (21/06/2024); 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni derivanti dalla cessata attività imprenditoriale, come desumibile: dal rapporto fra il reddito familiare mensile, al netto delle spese indispensabili al mantenimento, pari ad un'eccedenza di circa € 100,00 e l'entità dell'indebitamento complessivo (€ 341.487,18); dall'esistenza iniziative esecutive già intraprese dai creditori, ed in particolare l'esecuzione forzata immobiliare promossa da EDIL AV S.R.L. in data 8/01/2024 (Trib. Avellino, RGEI nn. 10 e 40 del 2024);

al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della domanda ed illustrativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 co. 2 CCII); trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, la menzionata relazione contiene anche l'attestazione relativa alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante liquidazione dei beni di cui il debitore è titolare ed apprensione di una quota dei redditi futuri;

Considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con la residenza anagrafica, è ubicato in Mugnano del Cardinale (AV);

*§ non rilevanza del piano allegato alla domanda*

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò derivano due conseguenze:

- 1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui *"il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori"* (reperibile sul web);
- 2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 CCII). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, *"benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporre liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza delle procedura nell'esclusivo interesse del debitore"* (reperibile sul web);

quanto sopra è rilevante nel caso in esame, in quanto il proponente ha depositato una proposta irrevocabile d'acquisto delle quote immobiliari di sua proprietà (acquistate in regime di comunione legale con la coniuge) ed allegato un piano di pagamento quinquennale basato su deposito mensile della somma di € 219,76;

di contro spetta al liquidatore giudiziale di seguito nominato individuare, con il programma di liquidazione, le modalità di realizzazione dell'attivo e richiedere al giudice delegato la determinazione di una soglia reddituale non compresa nella massa in quanto necessaria a soddisfare i bisogni personali e familiari del ricorrente;

*§ condizioni per l'accesso alla procedura*

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022, secondo cui *"nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l'esdebitazione dell'incapiente ai sensi dell'art. 283 CCIP"*; in senso analogo Trib. Rimini, 5/10/2023; Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, tutte reperibili sul web);

la necessaria verifica di un attivo distribuibile ai creditori è condizione confermata, in caso di procedura proposta da debitore persona fisica, dal disposto dell'art. 268 co. 3 CCII quarto periodo nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 (cfr. Trib. Avellino decr. 26/11/2024,

secondo cui “non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapacità”);

della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall'art. 283 CCII deve dare atto il gestore della crisi con la relazione prevista dall'art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata;

quanto al presupposto soggettivo, nel caso in esame è stato documentato che il ricorrente ha svolto attività d'imprenditore commerciale, quale titolare dell'impresa individuale distinta con la ditta “L'angolo della bellezza di Spirito Francesco”, la quale risulta cancellata dal registro delle imprese in data 21/06/2024, come da visura storica allegata;

l'art. 33 co. 1 bis CCII ha chiarito che l'imprenditore individuale, se cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno, non può essere assoggettato a procedura di liquidazione controllata su istanza di un creditore, ma resta legittimato a proporre in proprio l'apertura di analogo procedura di insolvenza, onde poter ottenere, previa ordinata liquidazione del patrimonio e distribuzione dell'attivo nel rispetto della *par condicio creditorum*, l'esdebitazione successiva ai sensi dell'art. 282 CCII;

la cancellazione dal registro delle imprese esclude, analogamente, pure in caso di superamento delle soglie previste dall'art. 2 lett. CCII per l'impresa minore, che il ricorrente possa essere sottoposto a liquidazione giudiziale;

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, nella specie comprovato: a) dalla mancanza di flussi finanziari che consentano di adempiere le obbligazioni scadute nell'arco di dodici mesi, come comprovato dal rapporto fra reddito netto, pari a circa 1.100 euro, e rata mensile del debito scaduto, pari ad oltre 28.000 euro (cfr. C.App. Brescia 4/10/2023, reperibile sul *web*); b) dall'indisponibilità di beni di pronta

liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori; c) dall'esistenza di procedure esecutive immobiliari pendenti;

le consistenze patrimoniali (quote immobiliari di proprietà già soggette a pignoramento) e reddituali (ritenuta in parte disponibile per il pagamento dei creditori) permettono, infine, di formulare una prognosi positiva sulla realizzabilità di attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori a conferma di quanto attestato dal gestore della crisi;

la relazione del gestore della crisi fornisce l'elenco dei beni e redditi realizzabili, questi ultimi al netto delle spese necessarie al mantenimento personale e familiare, evidenziando che i risultati sperati della procedura di liquidazione controllata dovrebbero consentire l'esecuzione di riparti per importi eccedenti l'ammontare delle spese prededucibili maturate e maturande;

#### *§ Conclusioni*

alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento e va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare, in questa fase, le cause dell'indebitamento o l'esistenza di atti in frode, in quanto trattasi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII;

in presenza di atti revocabili spetta al liquidatore intraprendere o proseguire azioni dirette a farli dichiarare inefficaci a beneficio della massa secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 CCII);

devono essere assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
- il tribunale ha facoltà di nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore della crisi, senza che ciò comporti un incremento dei costi della procedura a cagione dell'unicità del compenso prevista dall'art. 275 co. 3 CCII, la cui individuazione specificata in dispositivo tiene conto dell'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi del Distretto di Corte d'Appello, delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in procedure analoghe;
- nella specie la nomina di un professionista diverso dal gestore della crisi appare opportuna stante la presenza di azioni esecutive già in essere e l'entità significativa del passivo con importante esposizione verso il fisco;

- va nominata la dott.ssa ANNA MARIA CRUSCO, gestore iscritto nell'elenco sopra indicate, in considerazione delle esperienze maturate quale fiduciario del tribunale ed indicate nel *curriculum* professionale;
- la determinazione della quota di reddito estranea alla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della l. 3/2012;
- il debitore ha chiesto la sospensione delle procedure esecutive in corso, ma tale esigenza cautelare deve ritenersi incompatibile con l'apertura della liquidazione controllata, come chiarito dall'art. 55 co. 3 CCII "*le misure protettive perdono efficacia al momento [...] di apertura delle procedure di insolvenza*", oltre che assorbita dal divieto per i creditori di avviare o proseguire iniziative esecutive ex artt. 270 co. 5 e 150 CCII;
- la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese

P.Q.M.

**dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di SPIRITO FRANCESCO;**

- a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO;**
- b) nomina Liquidatore la **dott.ssa ANNA MARIA CRUSCO**, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità

*R*  
*cu*

previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

**4) prima della comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa;**

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo diversa autorizzazione del giudice delegato, disponendo che nel caso in cui gli stessi continuino ad essere occupati dal debitore o dai suoi familiari in assenza di autorizzazione o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura, il liquidatore ne ottenga con urgenza la liberazione nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle



condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sui giudizi in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30/09/2025


IL GIUDICE EST.

dot. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dot. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

01/10/2025

CANCELLIERE  
Antonio Festa

